

Spett.le

COMUNE di DICOMANO

Provincia di Firenze

Servizio Urbanistica Edilizia e Sviluppo Economico

Piazza della Repubblica, 3 - 50062 DICOMANO (FI)

Inviare a mezzo PEC all'indirizzo:

comune.dicomano@postacert.toscana.it

Prot. n° TECH-RO/22/000006462

Roma, 20/12/2022

OGGETTO: osservazioni in merito al testo del "Regolamento per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazione Triennio 2022-2024 e Piano comunale localizzazione impianti telefonia mobile".

Rif. nota Prot. N.13761 del 24-11-2022

Con riferimento al Regolamento meglio specificato in oggetto la scrivente società intende formulare le seguenti osservazioni e proposte di modifica così come richiesto con nota del 24/11/2022 Prot. N.13761.

In particolare in merito **al c. 6 dell'art. 3**, pur notando che il successivo c. 9 richiama la Conferenza di Servizi, laddove si afferma che *"i pareri e gli atti di assenso comunque denominati (...) devono essere formati prima dell'autorizzazione o della comunicazione inizio lavori"* si ricorda che in casi del genere soccorre proprio la convocazione della succitata conferenza ai sensi del c. 7 art. 44 in seno alla quale devono essere acquisiti - preliminarmente alla realizzazione dell'intervento - tutti gli altri pareri/nulla osta necessari per la costruzione dell'opera attraverso tempi dimezzati e nel rispetto del termine perentorio per la conclusione del procedimento.

Circa **il c. 8 dell'art. 3** il quale prevede la *"documentazione minima"* da allegare alle domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti in questione, si ricorda che la sola documentazione a corredo delle predette domande è quella prevista dall'all. 13 modello A e B in quanto il legislatore ha voluto evitare ingiustificati aggravamenti del procedimento autorizzatorio, che potessero disattendere la ratio perseguita dal Codice che è quella di semplificare e dare speditezza alle procedure amministrative per la realizzazione ed attivazione degli impianti di telecomunicazione.

Al riguardo la giurisprudenza è unanime nel sostenere come ***"è opinione consolidata che, nell'ipotesi di installazione o modifica di un impianto di telecomunicazioni preesistente, soggetta alla procedura semplificata di cui all'art. 87 (o 87 bis) del d.lgs. n. 259 del 2003, l'Amministrazione non possa esigere documenti diversi da quelli di cui all'allegato 13, modello A o B, del d.lgs. n. 259/2003, attese le finalità***

acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 4189/18; Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128; Tar Catania, sez. I, 06 giugno 2017, n. 1326)"; di conseguenza "i gestori di impianti di telefonia mobile sono tenuti ad allegare esclusivamente i documenti indicati dal CCE. (TAR Napoli, Sez. VII, sent. 14.11.14 n. 5886).

Pertanto è necessario che la documentazione di riferimento sia esclusivamente quella prevista dalla normativa di settore rappresentata dal D.Lgs. 259/03.

In merito all'**art. 6 c. 4** la parte che prevede come "*prioritaria la co-locazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (c.d. cositing) (...)*" deve essere rapportata alla concreta fattibilità della stessa co-locazione. Al riguardo la scrivente riconosce l'utilità della presente prescrizione che ritiene attuabile purché tale soluzione sia tecnicamente possibile per gli operatori e senza che questa possa divenire la regola per la localizzazione di tale tipologia di impianti dal momento che la realizzazione degli impianti de quibus avviene sulla base di una scelta delle aree ben precisa che non sempre coincide con strutture già esistenti; lo stesso principio deve valere anche per l'**art. 8 c. 2** che prescrive come le installazioni debbano essere progettate tenendo conto della possibilità di co-ubicazione e per l'**art. 7 c. 2** che prevede come il gestore deve prioritariamente utilizzare elementi strutturali esistenti (es. torri faro).

Inoltre circa il **c. 5 art. 6** che prevede, qualora non sia possibile la co-locazione di cui al c. 4, per gli operatori la possibilità di valutare la collocazione delle S.R.B. su aree di proprietà comunale, la scrivente auspica che quanto sopra non diventi una sorta di prescrizione vincolante dal momento che deve essere prevista sempre la possibilità per gli operatori di TLC di realizzare i propri impianti anche presso siti privati senza nessuna forma di giustificazione e/o motivazione particolare di necessità come lascia intendere il c. 7 art. 6, allorché i siti comunali non risultassero idonei a garantire una diffusione ottimale del segnale poiché quest'ultimi non sono tassativi (TAR Toscana, sez. I, sent. 21.07.2005, n. 3474); di conseguenza la scelta dei siti privati da parte degli operatori senza che questi forniscano alcuna motivazione in merito alla propria decisione, non può compromettere la valutazione delle procedure autorizzatorie necessarie per la realizzazione degli impianti in questione. Quanto sopra detto deve valere anche per l'**art. 7 c. 1** che prevede le nuove installazioni possibilmente in area pubblica.

Anche il **c. 6 del medesimo art. 6** deve essere modificato se il suo fine è quello di delocalizzare gli impianti in questione su aree di proprietà comunale in quanto si agirebbe illegittimamente nei confronti di impianti esistenti e realizzati sulla base di validi titoli permissivi, non essendo ammissibile un'efficacia retroattiva del piano.

In merito al **c. 8 dell'art. 6** non si condividono i criteri generali in base ai quali viene scelto l'ordine di priorità per l'individuazione dei siti per la localizzazione dal momento che questi prevedono "*a) aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico; b) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, serbatoi, etc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotonde,*

autostrade, etc.); c) aree immediatamente prossime a quelle cimiteriali” e, solo successivamente, “d) altre aree solo se tutte le precedenti sono precluse e comunque mantenendo un’adeguata distanza da scuole ed altri centri destinati all’infanzia ed in generale da aree sensibili in misura sufficiente a garantire che il campo elettromagnetico sia prossimo al valore di fondo e in relazione alle caratteristiche geometriche e radioelettriche dell’impianto, in ottemperanza al principio di cautela di cui nella legge 22 febbraio 2001, n. 36”.

Invero si ricorda che tali impianti, per il servizio reso, oltre ad essere compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, devono essere necessariamente localizzati soprattutto nei centri urbani laddove vi è un maggior numero di persone.

Sul punto la giurisprudenza ha sostenuto come “la natura di opere di urbanizzazione primaria di questi impianti comporta che devono essere posti al servizio degli insediamenti abitativi e seguire il loro sviluppo, garantendo una capillare distribuzione sul territorio della rete di telecomunicazione (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3853/17).

Dall’ordine dato ai succitati criteri sembra evincersi il contrario; di conseguenza deve essere consentita la realizzazione di tali impianti in tutte le aree urbane abitate senza che queste siano interessate da divieti che ne determinino una loro esclusione.

Allo stesso modo il limite di 75 metri dai siti sensibili previsto in via “preferenziale” dal **c. 10 art. 6** è da considerarsi illegittimo se fosse attuato sistematicamente e concretamente dal momento che darebbe luogo ad una vera e propria limitazione alla localizzazione; ciò vale anche per quanto prescritto **all’art. 2 n. 3 c. 2**. Sul punto merita di essere ricordato come il Consiglio Stato, sez. III, con sentenza n. 690/13 ha dichiarato illegittime norme regolamentari laddove ponevano il limite minimo di metri 50 dell’impianto di telefonia mobile dai siti c.d. sensibili, in quanto tale limite assurge a inammissibile misura di radioprotezione a carattere generale.

Anche la Corte Cost. sent. 331/03 ha stabilito “È costituzionalmente illegittimo l’art. 3 comma 12 lett. a), l. reg. Lombardia 6 marzo 2002 n. 4. Tale disposizione, stabilendo un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, costituisce non già un criterio di localizzazione, la cui individuazione è rimessa dall’art. 3 lett. d) n. 1, l. 22 febbraio 2001 n. 36 alla legislazione regionale, ma un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, e quindi in una limitazione alla localizzazione, non consentita dalla legge quadro, in considerazione dell’evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi (...); (C. Cost. n. 382 del 1999, 307 del 2003)”.

Quanto al **c. 12 art. 6** si chiede di sostituire “*impianti di telefonia mobile*” con “*impianti di comunicazione elettronica*” o, in alternativa, di aggiungere quest’ultima dicitura, proprio per evitare una discriminazione tra

le due categorie le quali, sebbene sottoposte alla stessa disciplina, sono tecnicamente diverse. Da ciò consegue che il secondo periodo del presente comma il quale prevede l'installazione nell'area del centro storico deve intendersi esteso anche a tutti gli altri "impianti di comunicazione elettronica" a cui appartengono quelli della scrivente società senza che per quest'ultimi vi sia l'aggravio di relazioni tecniche particolari che, invece, sembra non essere previsto per quelli di telefonia mobile.

In merito all'**art. 7 c. 3** che prevede l'adozione di soluzioni da progettare per la mitigazione dell'impatto visivo degli impianti (e dei suoi apparati) ai fini del corretto inserimento nel paesaggio, si ritiene che la norma sembra porsi l'obiettivo di introdurre delle cautele tipicamente utilizzate in presenza di aree paesaggisticamente vincolate le quali solitamente vengono prescritte già dall'ente competente a valutare l'impatto che l'intervento potrebbe avere nell'area in questione.

Ad ogni modo le azioni richieste dovrebbero essere tali da non rendere impossibile l'intervento e da non gravare anche dal punto di vista economico sulle finanze degli operatori; ciò vale anche per quelle menzionate nell'ultima parte del comma 2 del medesimo articolo.

Invero queste dovrebbero essere considerate alla stregua di una raccomandazione non vincolante dal momento che la fattibilità delle attività richieste deve essere valutata concretamente tenendo in considerazione le caratteristiche di ciascun intervento.

Si chiede, altresì, di eliminare l'ultima parte del succitato comma 3 che prevede l'allegazione alla comunicazione attivazione impianto dell'avvenuta piantumazione e/o mimetizzazione mitigazione che nulla ha a che vedere con le finalità cui tale comunicazione assolve.

In merito al **c. 2 art. 9** si consiglia di modificare il secondo periodo che legittima i cittadini, tramite l'Ente, a richiedere all'ARPA di effettuare i controlli circa i livelli di esposizione se le modalità per azionare tale facoltà non sono puntualmente determinate; diversamente si correrebbe il concreto rischio di ricevere "innumerevoli" ed "infondate" richieste che aggraverebbero solo il lavoro della P.A. competente.

Circa l'**art. 11 c. 4** la richiesta ai gestori di presentare al comune apposita dichiarazione contenente l'elenco dei propri impianti attivi sul territorio con relativa scheda tecnica e specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, appare gravosa dal momento che si tratta di documenti e dati già in possesso dell'amministrazione.

In merito all'**art. 17 c. 7.1** che prevede per i gestori l'invio entro il 31 ottobre di ogni anno dei propri piani di rete e programmi di sviluppo, si ritiene che debba essere esplicitata la possibilità da parte dei gestori/operatori di poter aggiornare il proprio piano di sviluppo in qualsiasi momento e non, invece, essere subordinata ad una facoltà in capo al Responsabile di richiedere tali piani allorquando non siano pervenuti dei tempi previsti, dal momento che l'operatore non può avere una conoscenza preventiva e dettagliata delle installazioni che nel corso dell'anno si renderanno necessarie per l'ottimizzazione della propria rete; ciò a maggior ragione se questa costituisce prerequisito per l'installazione e la modifica degli impianti.

Di conseguenza risulta fondamentale prevedere la possibilità per l'operatore di presentare durante l'anno delle integrazioni al Piano presentato così come la mancata presentazione dei suddetti piani non può costituire condizione indispensabile per l'installazione e la modifica degli impianti in questione dal momento che trattasi di istanze funzionali alla realizzazione di un servizio pubblico.

In merito al **c. 8 dell'art. 17** laddove si afferma che *"in vista dell'approvazione del Piano comunale triennale delle installazioni, può essere richiesta ai gestori la predisposizione di un piano di riassetto (...) e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili"* giova ricordare come la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che la potestà regolamentare dei Comuni in ordine all'introduzione di criteri localizzativi per l'installazione degli impianti di telefonia mobile di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 36 del 2001, non può essere esercitata nei confronti di impianti esistenti e realizzati sulla base di validi titoli permissivi, non essendo ammissibile un'efficacia retroattiva del piano (TAR Lazio Roma, sez. II quater, sent. n. 1768/2015) (Tar Campania, Napoli, n. 18229 del 2005; Tar Calabria Catanzaro 305 del 2014).

Certi che le seguenti osservazioni saranno valutate, si porgono distinti saluti.

Opnet S.p.A.

Per una migliore gestione delle comunicazioni e certezza di recapito, si prega di utilizzare, l'invio di provvedimenti ed altre comunicazioni formali, il seguente indirizzo PEC: opnetwork@legalmail.it

OPNET S.p.A.

Sede Legale e Operativa:

Viale Città d'Europa, 681, 00144 Roma

Tel: 06.52.09.70.01 Fax: 06.52.98.307

Pec: opnet@legalmail.it

www.opnet.it | P.IVA 13456840159 | REA RM - 1001381

Capitale sociale 32.503.654,84 Euro interamente versato

